

COMUNE DI MONTALTO DELLE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno (Cod. 44032)

**ESTRATTO DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO
COMUNALE**

Numero 20 Del 09-10-13

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2013

IL CONSIGLIO COMUNALE

.....*Omissis*.....

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013** :

a) ALIQUOTA DI BASE
8,8 per mille

b) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4 per mille

c) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
2 per mille

3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013**:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da

intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

- c) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 100 euro per i contribuenti che hanno familiari conviventi, portatori di handicap già riconosciuti in situazione di particolare gravità dalla Commissione sanitaria di cui all'art. 4 della legge 104/1992 e per i quali una apposita commissione sanitaria provinciale, costituita dalla Giunta Regionale, abbia valutato la presenza di disabilità di particolare gravità (L.R. 18/96).

Per disabilità di particolare gravità si intende quella in cui la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in grado tale da rendere necessario un intervento assistenziale nella sfera individuale che deve essere permanente, per tutto il tempo a venire, continuativo per tutta la durata della giornata e globale per tutte le principali attribuzioni dell'autonomia personale.

Sono escluse le disabilità conseguenti a patologie connesse a processi precoci di invecchiamento derivanti da malattie degenerative (demenza, malattia di Alzheimer, ecc.) nonché da patologie in fase terminale (AIDS, tumori, ecc.)

- d) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di € 100 per i primi tre anni, a favore dei nuovi nuclei familiari che, a seguito di acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili precedentemente inagibili, portino la residenza nella nuova abitazione.

Tale detrazione si applica anche ai nuclei familiari che abbiano trasferito la residenza nel Comune prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, solo per il periodo residuo dei tre anni dal trasferimento stesso.

- 4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013** ;
- 5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 29 ottobre 2012;
- 6) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

.....*Omissis*.....